



Ricerca » L. 14-09-2011, n. 148 » D.L. 13-08-2011, n. 138 » D.P.R. 07-08-2012, n. 137 » L. 14-09-2011, n. 148

Aggiungi all'archivio

» Leggi d'Italia

L. 14-09-2011, n. 148

» Pagina principale

» Novità

» Utilità varie

» Legislazione

Giurisprudenza

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» Dottrine

Maximus

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulari del Processo Civile

» Formulari del Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto


Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» Newsletter

CREDITS

« Documento »



Risultati





D.P.R. 7-8-2012 n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189.

Art. 5 *Obbligo di assicurazione*

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.



« Documento »

Risultati